

Osservazioni di Eni S.p.A. alla parte VI del Documento per la Consultazione n. 237/2013/R/GAS “Criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di rigassificazione di GNL per il quarto periodo di regolazione – orientamenti finali”

San Donato Milanese, 10 giugno 2013

Il presente documento contiene le osservazioni di eni S.p.A. (di seguito: eni), in qualità di utente della rigassificazione, al Documento per la Consultazione n. 237/2013/R/GAS (di seguito: DCO), con il quale l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: AEEG o Autorità) ha illustrato i propri orientamenti finali in merito ai criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di rigassificazione di GNL per il quarto periodo di regolazione (2014-2017), tenendo anche conto delle risultanze della prima fase di consultazione avvenuta con il documento per la consultazione 150/2012/R/GAS.

Si tiene innanzitutto a precisare che le considerazioni di seguito fornite da eni si riferiscono esclusivamente ai temi trattati nella Parte VI del DCO, in merito ai criteri di regolazione tariffaria e di accesso al servizio di rigassificazione nei casi di rinuncia o revoca dell'esenzione relativa a terminali di Gnl, il cui procedimento è stato avviato con delibera 224/2013/R/GAS dell'Autorità e all'interno del quale il DCO si inserisce.

A tal riguardo, la scrivente società esprime apprezzamento per l'iniziativa e la tempestività dell'intervento con cui l'AEEG ha deciso di colmare tale specifica lacuna e la relativa situazione di potenziale grave incertezza. Ciò soprattutto in ragione dell'urgenza che tale tema ha assunto alla luce dell'attuale evoluzione del contesto macroeconomico e dell'impatto che il medesimo quadro sta avendo sulle iniziative di investimento in infrastrutture energetiche in regime di esenzione, posto che le esenzioni rilasciate sino a oggi in Italia sono tutte relative a nuovi terminali.

Eni concorda con il principio che la revoca o la rinuncia all'esenzione stessa non possa comportare per il soggetto che ne era titolare il conseguimento di benefici ulteriori rispetto a quelli conseguibili in regime di esenzione, con oneri a carico della generalità dei clienti. Ciò poiché l'esenzione per nuova infrastruttura gas attribuisce, a chi ne beneficia, un regime di maggior favore rispetto agli operatori sottoposti ai vincoli e ai limiti della regolazione dell'Autorità. In tal senso si condivide:

- che la rinuncia all'esenzione debba essere una scelta definitiva, non modificabile nel tempo. Ciò, infatti, evita il rischio che si creino i presupposti per l'adozione di comportamenti opportunistici da parte degli investitori, che in caso contrario, potrebbero richiedere l'applicazione dell'uno o dell'altro regime in ragione delle mutate condizioni di mercato, anche in più occasioni;
- non prevedere l'applicazione al terminale di un regime identico a quello che si avrebbe nel caso in cui il terminale avesse deciso fin da subito di assoggettarsi ad un regime regolato. In questo senso si condivide la proposta dell'AEEG di riconoscere l'applicazione del fattore di garanzia, oltre ai terminali ad accesso regolato valutati strategici, anche ai terminali di rigassificazione ritenuti strategici che abbiano dapprima ottenuto l'esenzione dal TPA poi revocata o alla quale

l'operatore abbia successivamente rinunciato, escludendo dal calcolo dei ricavi garantiti qualsiasi forma di incentivazione alla realizzazione di nuovi investimenti.

Per evitare che vi sia un ingiustificato discrimine tra le diverse infrastrutture e tra gli operatori che le utilizzano, è necessario studiare soluzioni affinché un analogo approccio sia adottato con riferimento ad operatori ed utenti degli altri servizi infrastrutturali.

In assenza di una revisione del sistema di revenue neutrality ed in presenza di applicazione asimmetrica al solo GNL di questo principio, la soluzione sopra prospettata presenterebbe diversi elementi significativamente critici. Gli elementi di potenziale distorsione della concorrenza si andrebbero a sommare al fatto che i costi associati al rischio di investimento verrebbero trasferiti sui clienti finali. Il fattore di garanzia, infatti, rischia di produrre un effetto distorsivo delle procedure di *open season* per la verifica della domanda di capacità, con la conseguenza che non verrebbero forniti agli investitori/gestori corretti segnali delle reali esigenze di mercato, sia in termini di dimensionamento del sistema di rigassificazione, sia delle relative tipologie di prodotti necessari.

Infine, le tempistiche abbreviate proposte nel DCO per le comunicazioni all'Autorità in materia di adempimenti preliminari all'entrata in esercizio commerciale dei terminali e dei termini per i conferimenti in caso di capacità che si rendano disponibili in caso di rinuncia o revoca dell'esenzione sembrano consone per consentire ai potenziali utenti di effettuare le valutazioni necessarie ai fini della decisione di richiesta di capacità di rigassificazione. Per quanto riguarda in particolare la tempistica della richiesta di conferimento, per la quale nel DCO è prevista la riduzione 6 a 3 mesi dalla pubblicazione della relativa procedura applicativa, per garantire maggior chiarezza, si ritiene necessario che l'Autorità espliciti che la decorrenza del termine avvenga a partire dal momento in cui essa stessa ha effettuato la verifica della procedura applicativa che disciplina il primo conferimento.

Tutte le informazioni contenute nel presente documento sono da considerarsi riservate.

San Donato Milanese, 10 giugno 2013